

## FOGLIO INFORMATIVO

### FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CONTRIBUTO INAIL

#### Informazioni sulla banca

Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - S.c.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roma n. 130 12023 CARAGLIO (CN)

Sito web: <http://www.bancadicaraglio.it> – email: info@caraglio.bcc.it

Codice ABI: 08439-2 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3181.5.0

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00245130042

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al 31.12.2008 come approvati dall'assemblea ordinaria dei soci del 30.05.2009 per complessivi: capitale sociale euro 578.492,76 e riserve euro 69.857.376,71.

#### Caratteristiche e rischi tipici

Si tratta di un finanziamento a medio termine finalizzato a sovvenzionare la realizzazione degli specifici investimenti oggetto del programma di adeguamento presentato dall'Impresa all'INAIL e dall'INAIL approvato, secondo quanto previsto dal "Bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni".

L'erogazione del finanziamento può aver luogo esclusivamente previa autorizzazione dell'INAIL.

Il finanziamento dovrà essere rimborsato alla Banca mediante pagamento di rate costituite solo da capitale, in quanto gli interessi corrispettivi sono totalmente a carico dell'INAIL.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Nel caso di intervento di fidejussore, vanno segnalati i seguenti principali rischi a suo carico :

- ✓ pagamento di quanto dovuto dall'Impresa in caso di inadempimento da parte di quest'ultima;
- ✓ possibilità di dover rimborsare alla banca le somme che la Banca dovesse restituire perché il pagamento effettuato dall'Impresa garantita risulti inefficace, annullato o revocato.

#### Condizioni economiche

Tasso di interesse : Non sono previsti interessi passivi per il cliente - Gli interessi sono a totale carico dell'INAIL . Pertanto il finanziamento è concesso a "tasso zero" .

Interessi di mora : 6.929%. Pari al tasso IRS a 5 anni lettera aumentato di 2.85 punti percentuali, nei limiti della normativa antiusura, calcolati dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento da parte del mutuatario. In caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto gli interessi di mora al citato tasso del 6.929% saranno decurtati degli interessi corrispettivi riconosciuti dall'INAIL secondo il piano di ammortamento del finanziamento.

Spese di istruttoria : nessuna.

Spese per incasso rate : Euro 0 per ogni rata incassata a mezzo RID.

Spese postali : Euro 0 per ogni comunicazione.

Imposta sostitutiva : 0,25 % una tantum calcolato sull'importo del finanziamento, da versare all'atto dell'erogazione.

Spese per estinzione anticipata : Commissione pari al 2 % una tantum da calcolare sul capitale anticipatamente estinto. In caso di estinzione anticipata – totale o parziale – per effetto del riconoscimento del contributo in conto capitale eventualmente concesso da parte dell'INAIL, non è dovuta alcuna commissione.

Altre spese : Eventuali spese notarili secondo quanto previsto per gli atti pubblici; spese per eventuali iscrizioni e/o trascrizioni, sostituzioni, riduzioni, cancellazioni di garanzie.

Indicatore Sintetico di costo (Isc): 0.09% è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) – su un importo pari a euro 100.000,00, durata 60 mesi, rata semestrale, tasso nominale 0.

### Principali clausole contrattuali

1. *Scopo del finanziamento* : Il finanziamento e' destinato sovvenzionare la spesa relativa al programma di adeguamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, come da comunicazione del ..... indirizzata dall'INAIL all'Impresa ( lettere b) e c) delle premesse; articolo 1, secondo comma).

2. *Modalità' di erogazione (condizionata a autorizzazione INAIL), utilizzo del finanziamento, modalità' di pagamento delle rate* :

La Banca si riserva di dar luogo all'erogazione, previa autorizzazione da parte dell'INAIL, dopo che siano state acquisite tutte le garanzie e adempite tutte le condizioni eventualmente previste nella delibera di concessione, sempreché nel frattempo non si siano verificati eventi o circostanze pregiudizievoli (Articolo 3, primo comma).

L'erogazione del finanziamento avverrà, previa autorizzazione da parte dell'INAIL, mediante accredito dell'importo mutuato sul conto corrente bancario indicato dall'Impresa con valuta 01.08.2007 e/o 01.02.2008 e/o 01.08.2008 e/o 01.02.2009 corrispondenti alla fine del sesto mese, del dodicesimo mese, del diciottesimo mese e del ventiquattresimo mese dalla data dell'apertura della linea di credito (Articolo 1, terzo e nono comma).

Il finanziamento potrà' essere utilizzato dall'Impresa in un'unica soluzione ovvero in due/tre (secondo l'importo del finanziamento) soluzioni, entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data di apertura della linea di credito (Articolo 1, quarto comma).

Il rimborso del finanziamento dovrà' avvenire in 5 anni mediante pagamento integrale a scadenza, di rate semestrali posticipate, scadenti la prima sei mesi dopo la data dell'erogazione/della prima erogazione e l'ultima il 01.08.2012 composte unicamente da capitale ( Articolo 1, settimo comma).

3. *Interessi di mora* : Gli interessi di mora sono dovuti dall'Impresa qualora la stessa non provveda puntualmente al rimborso del finanziamento ed al totale pagamento delle rate alle rispettive scadenze dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento (Articolo 2, secondo comma) nonche' in caso di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto (Articolo 6), detratti, in questo caso, gli interessi corrispettivi riconosciuti dall'INAIL secondo il piano di ammortamento del finanziamento.

4. *Estinzione anticipata* : La Banca potrà' concedere l'estinzione anticipata del finanziamento su richiesta dell'Impresa ed esclusivamente in coincidenza della scadenza di una rata di ammortamento o nei successivi quattro mesi (Articolo 5 primo comma).

5. *Decadenza dal beneficio del termine* : Il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo 1186 del codice civile, ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Impresa, costituisce causa di decadenza dal beneficio del termine (Articolo 6, primo comma) .


6. *Clausola risolutiva espressa* : La Banca ha il diritto di risolvere automaticamente il contratto (Articolo 6, secondo comma) qualora l'Impresa :

- non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- non adempia agli altri obblighi posti a suo carico dal contratto;
- e/o il/i garante/i subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria o economica;
- abbia prodotto documentazione e fatto comunicazioni alla Banca risultate non veritiere;
- non destini il finanziamento agli scopi per i quali e' stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti;
- cessi la propria attività;
- non perfezioni gli atti integrativi e di quietanza ovvero gli atti costitutivi di garanzie reali su beni acquisiti successivamente al contratto di finanziamento ritenuti necessari dalla Banca per fatto comunque imputabile alla stessa o agli eventuali garanti.

7. *Effetti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto*: la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi di mora e ogni eventuale altro accessorio e di agire sia nei confronti dell'Impresa che del/i garante/i, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. (Articolo 6, terzo comma).

8. *Obblighi del fidejussore*:

- ✓ Il fidejussore e' obbligato a versare alla Banca, dietro semplice richiesta scritta, con rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 cod. civ. e anche in caso di opposizione dell'Impresa debitrice, quanto dovuto dalla stessa impresa per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento degli interessi di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo che si riferisca al presente contratto, qualora questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti (art.13 primo e secondo comma);
- ✓ la fidejussione rimarrà ferma e valida in caso di revoca o annullamento dei pagamenti eseguiti dall'impresa ovvero qualora la Banca consentisse, a suo insindacabile giudizio, dilazioni di pagamento nonche' modifiche agli originari termini, modalità' e condizioni di rimborso del finanziamento; delegazioni, espressioni o accollis;



riduzioni, restrizioni, rinunce o sostituzioni delle garanzie reali e personali prestate con il presente contratto ovvero successivamente e/o separatamente ed altresì nel caso di nullità o annullamento parziale o totale delle stesse.

9. *Obblighi assicurativi connessi alla concessione delle garanzie reali:* L'Impresa e/o il garante si obbligano ad assicurare e mantenere assicurati i beni oggetto della garanzia fino all'estinzione del finanziamento presso Compagnia di gradimento della Banca per l'intero loro valore contro i danni provocati da incendio, fulmine, esplosione e/o scoppio in genere, furto e simili, vincolando la polizza a favore della Banca; ad assicurare i fabbricati e gli impianti che venissero successivamente eretti, a pagare alla scadenza i premi relativi, con impegno di esibire a richiesta della Banca le ricevute dei premi di assicurazione pagati. In difetto di pagamento dei predetti premi, la Banca potrà provvedervi direttamente per conto dell'Impresa e/o del/i Garante/i ed esigere l'immediato rimborso delle spese sostenute, maggiorate degli interessi (art.13).

10. *Foro competente :* In caso di controversia il foro competente e' esclusivamente quello di Cuneo. (articolo 11 , terzo comma).

#### **Legenda delle principali nozioni**

Ammortamento	<i>Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate</i>
Rata	<b>Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente.</b> <b>La rata è composta da:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);</i></li> <li>• <i>Una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento)</i></li> </ul> <i>Le rate del presente finanziamento sono composte da solo capitale</i>
Data valuta	<i>Giorno in cui devono essere realmente disponibili i fondi in una transazione finanziaria o commerciale</i>
Interessi di mora	<i>Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate</i>
Indicatore Sintetico di Costo - ISC	<i>E' l'indicatore sintetico del costo complessivo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.</i>